

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 670-A)

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE GIUGNI)

Comunicata alla Presidenza il 18 maggio 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1984, n. 64,
concernente disciplina del collocamento dei lavoratori per
l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della
regione Calabria

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

e dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

di concerto col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge — ben lungi dal costituire una mera proroga di disposizioni già in vigore, dal forte contenuto sociale — si prefigge scopi di contenimento e razionalizzazione della spesa derivante dall'impiego di lavoratori con qualifica di operaio idraulico-forestale nella Regione Calabria.

Gli enti addetti ai lavori di forestazione nella regione calabrese sono andati assumendo via via un numero sempre maggiore di operai idraulico-forestali. Mentre nel 1978 erano impiegati 12.000 forestali, al 31 dicembre 1983 i forestali, da stime della Presidenza del Consiglio, erano in numero di circa 29.000. Da talune parti si stima invece che attualmente (maggio 1984) i lavoratori forestali siano in numero di 32.000 circa, di cui circa 11.000 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Secondo le valutazioni della Regione Calabria per il razionale svolgimento delle attività forestali occorrerebbero non più di 8-10.000 unità.

Il costo annuo diretto per le paghe dei forestali attualmente occupati è di circa 300 miliardi, escludendo il costo della cassa integrazione guadagni per i lavoratori forestali a tempo determinato nel periodo in cui rimangono senza attività.

Già varie volte negli anni passati, con disposizioni inserite nelle leggi finanziarie, si è tentato di bloccare la tendenza all'aumento del numero dei lavoratori forestali. Tutti i tentativi sono risultati vani, anche per le forti pressioni esercitate sugli uffici di collocamento nella regione calabrese.

Se il presente provvedimento non fosse approvato e rimanesse cioè inalterata la legislazione vigente, nel 1984 il numero dei lavoratori forestali presenterebbe un ulteriore salto in avanti, poichè è recentemente rientrato nella regione un alto numero di lavoratori, che in anni lontani hanno conseguito la qualifica di operai idraulico-fore-

stali e conquisterebbero certamente i primi posti nella graduatoria per l'avviamento al lavoro.

Il provvedimento in esame si propone pertanto di bloccare ai livelli attuali il numero dei lavoratori forestali, in modo da poter conseguire successivamente una riduzione di tale numero, sia per effetto del pensionamento dei lavoratori più anziani sia per l'effettuazione di procedimenti di riconversione professionale.

L'articolo 1 del decreto-legge esclude dalla possibilità di assunzione i lavoratori che, nell'anno precedente, non abbiano prestato la loro opera, presso l'ente datore di lavoro, per almeno 51 giornate. La durata del contratto di lavoro non potrà essere fissata in un numero di giornate superiore a quello delle giornate prestate nell'anno precedente. Tali disposizioni sono in sostanza rivolte a contenere drasticamente la discrezionalità degli enti datori di lavoro e degli uffici di collocamento, in modo da render loro più facile resistere alle pressioni provenienti dai lavoratori che desiderano essere assunti.

Per rendere possibile un più efficace controllo, il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge dispone che gli enti datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli uffici di collocamento l'elenco dei lavoratori occupati nell'anno precedente, indicando per ciascun lavoratore il numero delle giornate prestate. Si tenga presente che i lavoratori forestali tendono a rimanere occupati per un numero di giornate all'anno superiore a 180, in modo da poter conseguire il diritto all'assunzione a tempo indeterminato.

L'articolo 2 inoltre avvia un opportuno processo di mobilità tra i lavoratori dei diversi cantieri per evitare che — come è avvenuto in passato — molti di essi rimangano quasi inutilizzati.

L'articolo 3 infine provvede alla copertura finanziaria limitatamente al primo qua-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

drimestre dell'anno 1984. Poichè per il quadrimestre vengono stanziati 86,65 miliardi, la somma complessiva per l'anno 1984 si aggira intorno ai 260 miliardi, cui sono da aggiungere 40 miliardi già anticipati dalla Cassa per il Mezzogiorno, che è stata reintegrata per una cifra corrispondente in occasione dell'ultima legge di proroga.

Resta solo da osservare che — anche se può apparire poco congruo il ricorso ad un decreto-legge per il varo di una nuova di-

sciplina del collocamento in un settore particolare — il provvedimento è stato insistentemente richiesto dalla Regione Calabria per il conseguimento delle finalità sopra ricordate. Anche sulla base di tale considerazione, l'11ª Commissione chiede quindi che il Senato voglia esprimersi in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame.

GIUGNI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore FRANZA)

8 maggio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Fa presente inoltre alla Commissione di merito l'opportunità di prendere in considerazione la posizione di coloro i quali abbiano prestato servizio di leva nel corso dell'anno 1983.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

a) sul disegno di legge

8 maggio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza parere favorevole, pur osservando che appare assolutamente necessario che il problema dei lavoratori assunti per l'esecuzione di lavori di forestazione in Calabria trovi una sistemazione definitiva, nell'ambito di un congruo rapporto tra personale complessivo adibito per tali lavori e la dislocazione delle singole quote per ciascuna regione.

b) su emendamenti

16 maggio 1984

La Commissione, esaminati gli emendamenti d'iniziativa dei senatori Pagani Antonino ed altri, trasmessi dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza esprime parere contrario a maggioranza.

Infatti gli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge (1.1 e 1.2) comportano a carico dell'erario oneri maggiori per i quali non viene fornita alcuna quantificazione nè alcuna idonea forma di copertura. L'emendamento 3.1 intende utilizzare integralmente

lo specifico accantonamento preordinato nel fondo speciale di parte capitale a titolo di contributo alla Regione Calabria; al riguardo si sottolinea che l'accantonamento è stato preordinato per finalità di investimento e che il Governo, attraverso il rappresentante del Tesoro, ha preannunciato la presentazione alle Camere in tempi ragionevolmente brevi di una sua specifica iniziativa intesa a risolvere in modo definitivo ed organico il problema dei lavoratori forestali in Calabria, nel quadro di interventi effettivamente finalizzati ad investimenti produttivi.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al primo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « La durata del contratto di lavoro dovrà fare riferimento esclusivo alla contrattazione del settore ».

Dopo il primo, inserire il seguente comma:

« Le condizioni per l'avviamento al lavoro si intendono acquisite anche da coloro che, nell'anno precedente, non sono stati assunti o hanno lasciato il lavoro per il servizio militare o che non hanno potuto raggiungere il numero minimo delle 51 giornate a causa di infortunio o malattia ».

Art. 3.

Al primo comma, alle parole: « il primo quadrimestre dell'anno », sostituire le altre: « l'anno », e alla cifra: « 86,65 », sostituire l'altra: « 260 ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 12 aprile 1984, n. 64, concernente disciplina del collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione Calabria.

Decreto-legge 12 aprile 1984, n. 64; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 13 aprile 1984.

Disciplina del collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione Calabria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità e l'urgenza di disciplinare il collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per l'attuazione degli interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, nel territorio della regione Calabria, la regione medesima, i consorzi e gli altri enti regionali possono assumere, mediante richiesta nominativa e con contratto a tempo determinato, il personale strettamente necessario per l'esecuzione delle attività programmate; scegliendo esclusivamente tra i lavoratori che non siano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità e che nell'anno precedente abbiano prestato la loro opera, presso l'ente datore di lavoro, per almeno 51 giornate. La durata del contratto di lavoro non potrà essere fissata in un numero di giornate superiore a quello delle giornate prestate nell'anno precedente.

2. Prima di formulare le richieste di avviamento al lavoro, gli enti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a comunicare agli uffici di collocamento l'elenco dei lavoratori occupati nell'anno precedente, indicando per ciascun lavoratore il numero delle giornate di lavoro prestate. Gli uffici di collocamento non potranno rilasciare il nulla osta di avviamento al lavoro per i lavoratori che non siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.

3. I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 2.

1. Le esigenze di manodopera che si verificano in determinati cantieri sono soddisfatte esclusivamente con assunzioni, da effettuare alle condizioni previste nel precedente articolo 1, di lavoratori che siano esuberanti rispetto al fabbisogno funzionale di altri cantieri e siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo.

2. Per l'attuazione delle compensazioni di manodopera, gli enti di cui al precedente articolo 1, quando abbiano necessità di un numero di giornate di lavoro inferiore a quello delle giornate svolte nell'anno precedente, sono tenuti a darne comunicazione alla regione. La regione accerta la congruità del numero dei lavoratori utilizzati dai singoli enti rispetto ai lavori da effettuare.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per il primo quadrimestre dell'anno 1984 valutato in lire 86,65 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento « Concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1984.

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — PANDOLFI —
GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI